

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
[dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare  
Commissione tecnica VIA-VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

p.c.

Società Toscana Aeroporti p.A.  
[segreteria@pec.toscana.aeroporti.com](mailto:segreteria@pec.toscana.aeroporti.com)

Oggetto: Procedura V.I.A. sul Master Plan dell'Aeroporto di Firenze

Si fa riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare alle osservazioni pervenute nell'ultimo periodo da parte di alcuni soggetti pubblici e privati, delle quali la scrivente ha avuto evidenza in quanto disponibili nella sezione dedicata del portale VIA/VAS di codesto Ministero.

Tra queste merita attenzione, per il tono e le finalità potenzialmente fuorvianti, l'osservazione acquisita al protocollo di Codesto Ministero con n° di registro 27953 del 17/11 u.s., presentata a livello personale da due professori universitari ed avente per tematica la valutazione del rischio contro terzi.

Si ritiene pertanto necessario far chiarezza su tale aspetto al fine di evitare interpretazioni non corrette di materie non connesse con il campo di applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La valutazione del rischio contro terzi è stata introdotta nell'ordinamento nazionale dalla *Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione* di cui al D.L. 96/2005 ed al D.L. 151/2006. In tale Codice il tema in parola è normato al *Capo III – Vincoli alla proprietà privata* ed in particolare all'art.715. La tematica è quindi materia prettamente urbanistica, come peraltro già diffusamente illustrato in precedenza nelle controdeduzioni formulate dalla scrivente nell'ambito della procedura V.I.A., e come tale verrà trattata nelle sedi opportune.

Al fine di dare attuazione a tale previsione normativa l'ENAC ha sviluppato una propria metodologia di calcolo in linea con le più avanzate esperienze disponibili a livello internazionale e con le previsioni guida riportate nell'*Airport Planning Manual – Part.2* dell'ICAO (International Civil Aviation Organization).



Tale metodologia è stata sviluppata, consolidata e rigorosamente testata al fine di garantire risultati attendibili e ripetibili nelle diverse valutazioni poi condotte sugli aeroporti dalla stessa interessata.

Il modello così consolidato oggi rappresenta il riferimento nazionale per l'elaborazione di tali studi di valutazione del rischio, come peraltro descritto nella relativa *Policy di attuazione dell'art.715 del Codice della Navigazione* emanata e pubblicata dall'ENAC.

In ragione del livello di ricaduta sul territorio dei vincoli derivanti dall'output del modello, lo stesso viene applicato esclusivamente dall'ENAC a seguito di un'opportuna validazione dei dati di *input*. Tale scelta deriva proprio dalla volontà di evitare errate e fuorvianti applicazione della metodologia, nel caso di valutazioni condotte da soggetti non ufficialmente titolati e competenti in materia.

Nel caso specifico quindi, senza entrare nel merito dei contenuti e della valenza tecnico-scientifica dell'osservazione in parola, che ad un esame preliminare appare frutto di una ricerca bibliografica di livello accademico, si ribadisce che l'ENAC è l'unico Ente titolato alla trattazione della materia della valutazione del rischio contro terzi ed all'imposizione dei relativi vincoli sul territorio di concerto con i Comuni territorialmente interessati.

A margine di quanto sopra si chiede di voler valutare la modalità con cui andrebbero considerate, nell'ambito della procedura di V.I.A., osservazioni pervenute temporalmente distanti dal limite di recepimento delle stesse fissato dalla normativa vigente in materia.

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti sul tema si porgono cordiali saluti

Il Direttore Centrale  
Dott. Roberto Vergari

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)